

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO PARI O SUPERIORI A EURO TRE MILA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Al fine di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in materia di Iva, è stato introdotto un importante strumento c.d. "spesometro", disciplinato dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2010, n. 122, nonché dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011 e dalla recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2011, n. 24/E, che consente, previa trasmissione telematica di una apposita comunicazione, di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini, siano essi titolari o non di partita Iva.

Lo strumento è finalizzato a verificare il livello degli acquisti in funzione del reddito dichiarato, con la creazione di un'enorme banca dati in cui sarà dettagliata la vita personale del contribuente, i propri gusti, i propri consumi, con lo scopo di ottenere informazioni derivanti dalla movimentazione di denaro contante che altrimenti sfuggirebbero al controllo del Fisco.

Grazie a tale nuovo strumento, l'Agenzia delle Entrate, sarà in grado di individuare, anche tramite altri dati già in suo possesso, l'ammontare delle spese che il contribuente ha sostenuto nell'anno (da qui il nome di "spesometro"), per determinare il reddito a lui presuntivamente attribuibile.

Si tratta del presupposto che è sempre stato alla base dell'accertamento sintetico, cioè che quanto si spende non può che essere alimentato dal reddito.

A tal fine, i singoli cittadini (consumatori finali) dovranno fornire al venditore/prestatore il proprio codice fiscale quando l'ammontare dell'acquisto risulterà pari o superiore a € 3.600.

Questo significa che gli operatori economici che vendono un bene o prestano un servizio nei confronti di un privato cittadino dovranno integrare la documentazione emessa (scontrino o ricevuta fiscale) con il codice fiscale dell'acquirente.

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti titolari di partita Iva soggette a obbligo di fatturazione, la soglia è di € 3.000 al netto dell'Iva.

### 1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate tutti i soggetti passivi Iva relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia di euro 3.000, al netto dell'imposta applicata. La soglia viene elevata a euro 3.600, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.

Pertanto, si ritengono soggetti all'invio della comunicazione:

- esercenti attività d'impresa in forma individuale e collettiva;
- esercenti arti e professioni;
- soggetti in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;

- soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (banche ed intermediari finanziari);
- soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. "forfettini"). Tali soggetti hanno l'obbligo di presentare esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini Iva:
  - rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
  - ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
  - rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).

## 2. OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

La comunicazione deve contenere i dati di tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi (rese o ricevute) che superano la soglia individuata:

- per le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, in € 3.000, al netto dell'imposta (si fa quindi riferimento alla base imponibile dell'Iva);
- per le altre operazioni rilevanti ai fini Iva (tipicamente, le transazioni documentate da scontrino e da ricevuta fiscale) in € 3.600, compreso il tributo (si fa riferimento al totale documento emesso).

Per la determinazione di dette soglie (3.000 ovvero 3.600 euro), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.

In ogni caso, le soglie di rilevanza vanno intese con riferimento al complesso delle somme domandate alla controparte in forza di un contratto che possa essere visto come unitario.

Pertanto, nel caso in cui vengano stipulati più contratti tra di loro collegati, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti in tutti i predetti contratti, mentre nel caso di contratti da cui derivano corrispettivi periodici, quali contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione, si considerano i corrispettivi complessivamente dovuti in un anno solare.

In tali casi, nel campo "data dell'operazione", va indicata la data di registrazione dell'ultima operazione resa e ricevuta nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite come indicato nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (consegna per beni mobili, pagamento del corrispettivo per i servizi).

## 3. OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dalla comunicazione le seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni (*anche triangolari*) di cui all'art. 8, comma 1, DPR 633/72, sia quelle effettuate direttamente dal cedente (lettera a), sia quelle operate dal cessionario (lettera b);
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate o soggette a registrazione scambiate con operatori stabiliti in paesi c.d. "Black list";
- operazioni per le quali è obbligatoria la comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 (*contratti assicurativi, forniture a condomini, operazioni finanziarie ecc...*);

- operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi Iva, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti in Italia o che vi abbiano una stabile organizzazione (di cui si dirà nel paragrafo 7 "Decreto sviluppo").

Sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA quelle fuori campo di applicazione dell'IVA perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).

Inoltre, si ritiene che i soggetti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. "regime dei contribuenti minimi") siano da considerare esonerati dall'obbligo di comunicazione in quanto l'adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti IVA, l'esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi.

L'esclusione non opera, qualora in corso d'anno il regime dei contribuenti minimi cessi di avere efficacia (per il conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, l'effettuazione di cessioni all'esportazione, il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, la percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o l'effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di 15.000 euro). In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato.

Non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia. Si pensi, ad esempio, al caso di un professionista italiano che effettui una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considererà effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata.

#### 4. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Le informazioni da fornire nella comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva sono, per ogni singola operazione:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati anagrafici (*persone fisiche*: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; *soggetti diversi dalle persone fisiche*: la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale, oltre ai dati anagrafici di almeno un rappresentante per gli enti senza personalità giuridica);
- la data di registrazione o, in mancanza, di esigibilità dell'operazione;
- i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali e l'importo dell'Iva applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti ovvero di operazioni imponibili senza IVA esposta;
- per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi IVA inclusa.

#### 5. INVIO DEI DATI

Tali informazioni andranno trasmesse all'Amministrazione finanziaria esclusivamente in via telematica (direttamente o mediante intermediario abilitato), compilando l'apposito modello conforme alle specifiche tecniche di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. 184182 del 22.12.2010 e utilizzando per l'invio i sistemi telematici (Entratel o Fisconline).

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

La comunicazione, dovuta con cadenza annuale, andrà trasmessa, a regime, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni rilevanti.

Pertanto, per le operazioni effettuate nell'anno 2011, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2012 (31 ottobre 2011 per le operazioni effettuate nel 2010).

### 5.1 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. Dalle specifiche tecniche di trasmissione, allegata al provvedimento 21 dicembre 2010 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, si evince che è possibile inviare e annullare la precedente comunicazione con l'invio della nuova, comunicando che si tratta di un «invio sostitutivo» ed indicando contestualmente il protocollo telematico della comunicazione da annullare. A titolo esemplificativo, per una comunicazione presentata il 30 aprile 2012, la dichiarazione sostitutiva andrà trasmessa entro il 30 maggio 2012.

### 6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di una graduale introduzione del nuovo obbligo, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. 184182 del 22.12.2010 ha previsto un periodo transitorio, applicabile al periodo d'imposta 2010 e 2011, in base al quale:

- le operazioni rilevanti effettuate nel 2010 vanno comunicate solo se soggette all'obbligo di fatturazione e se di importo almeno pari a € 25.000 a livello di base imponibile; la trasmissione dei relativi dati andrà eseguita entro il 31 ottobre 2011;
- non formano oggetto di comunicazione le operazioni effettuate fino al 30 aprile 2011, se per le stesse non vige l'obbligo di emissione della fattura.

Recentemente, l'Amministrazione finanziaria ha inteso spostare più avanti il termine di rilevazione delle operazioni senza l'obbligo di emissione di fattura effettuate nel 2011: con il Provvedimento del 14.4.2011, Prot. 59327, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha infatti reso noto che l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva per cui non vi è obbligo di emissione della fattura è rinviato di 2 mesi, con conseguente tracciatura delle sole transazioni eseguite a partire dall'1 luglio 2011.

### 7. NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO

Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 c.d. "Decreto sviluppo" ha stabilito che la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, pur se superiori al limite individuato, non è necessaria nel caso in cui il pagamento avvenga mediante "moneta elettronica" (carta di credito, prepagata o Bancomat) emessa da operatori finanziari residenti in Italia o che vi abbiano una stabile organizzazione.

Tale soluzione si giustifica con la considerazione che i dati relativi a dette modalità di pagamento già formano oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari interessati, secondo quanto disposto dall'art. 7, co. 6, del D.P.R. 29.9.1973, n. 605.

### 8. SANZIONI

L'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che *"Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."* che va da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.

# Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Al fine di chiarire quanto fin'ora esposto, si riporta la seguente tabella riepilogativa:

			<b>SITUAZIONE EX D.L. 78/2010</b>	<b>NOVITA' 2011</b>	
<b>Operazione Iva rilevante</b>	<b>Periodo di effettuazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Scadenza di trasmissione all'Agenzia delle Entrate</b>	<b>Prov. Agenzia Entrate, Prot. 2011/59327</b>	<b>D.L. 70/2011 ("decreto sviluppo")</b>
<b>Soggetta ad Iva e all'obbligo di fatturazione</b>	Anno 2010	≥ € 25.000 (Iva esclusa)	31.10.2011	Nessuna variazione	Nessuna comunicazione se il cliente paga con carta di credito, prepagata o Bancomat
	Dall'1.1.2011 in poi	≥ € 3.000 (Iva esclusa)	30.04 dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione		
<b>Soggetta ad Iva ma non soggetta all'obbligo di fatturazione</b>	Anno 2010	Qualunque	Nessun obbligo		
	1.1.2011 - 30.04.2011	Qualunque	Nessun obbligo		
	Dall' 1.5.2011 in poi	≥ € 3.600 (Iva inclusa)	30.4 dell'anno successivo all'effettuazione dell'operazione		

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)